



## Comune di Cavaria con Premezzo

### VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

#### Mascherine

- **OBBLIGATORIO** sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)**, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e **in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- **Non sono obbligati** a indossare la mascherina **chi fa sport, i runner, chi fa jogging**, i bambini sotto i sei anni e chi soffre di patologie incompatibili con l'uso della mascherina.
- **Obbligatorio** avere la mascherina per **chi passeggia nel parco**.

#### Casa

- Forte raccomandazione nell'**evitare di ricevere in casa più di 6 familiari o amici** con cui non si conviva per cene o feste;
- **Raccomandazione** ad indossare in casa la mascherina in presenza di amici o parenti non conviventi.

#### Scuola

- **Vietate le gite scolastiche** e i progetti di scambio e gemellaggio;
- Consentite le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.



# VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

- Si alle **lezioni in presenza** per le scuole superiori.

## Sport

- **VIETATI gli sport amatoriali** di contatto (calcetto, basket, ecc...), ivi comprese tutte le gare e competizioni connesse.
- Consentiti gli sport di contatto solo per le **società professionistiche**;
- Possono continuare le proprie attività tutte le **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte al Coni e al Comitato paraolimpico, comprese le palestre, che dovranno continuare a rispettare i protocolli fissati dalle rispettive federazioni.
- È permessa la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di **1.000 spettatori**» **all'aperto e 200 al chiuso**. Rimane l'obbligo per i responsabili degli impianti di far rispettare le distanze di sicurezza e di misurare la temperatura all'ingresso.

## Bar e Ristoranti

- **Chiusura delle attività alle ore 24;**
- Dopo le ore 21 **divieto di consumare in piedi**, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all'aperto.
- Permesso come in passato ogni servizio di asporto, purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.

## Concerti e Cinema

- Gli spettacoli all'aperto non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati **i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all'aperto**, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

## Discoteche e Feste

- Restano **chiuse le discoteche e le sale da ballo;**
- **Vietate tutte le feste private** al chiuso o all'aperto.

## Fiere e Cerimonie

- **Concesse fiere e congressi**, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
- Le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, sono concesse con la **partecipazione di massimo 30 persone**.



## QUALCHE DOMANDA E RISPOSTA

### **Per un ricevimento di matrimonio con più di 30 invitati, posso dividerli in sale diverse?**

**No**, il DPCM del 13 ottobre 2020 è chiaro e il **limite della partecipazione massima di 30 persone va inteso in senso assoluto** non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli o delle sale.

### **Ho un bar aperto h24 in che orario può riaprire? Quelli sulle autostrade devono chiudere alle ore 24?**

La disposizione di cui all'art. 1 comma 6 lett ee), del DPCM del 13 ottobre 2020, prevede che le attività dei servizi di ristorazione, fra cui anche i bar, sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo.

È evidente che, in considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica, il Governo ha deciso di imporre limitazione orarie a tali attività non individuando, tuttavia, un lasso di tempo minimo di chiusura obbligatoria.

Tuttavia, considerando che la ratio del provvedimento è sicuramente quella di evitare assembramenti legati alla vita notturna, riteniamo che ai fini di una corretta applicazione della norma sia necessario osservare un periodo di tempo ragionevole e comunque idoneo ad evitare il fenomeno.

Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, è opportuno ricordare che il DPCM dell'8 marzo, che per primo aveva stabilito una limitazione oraria a tali attività, aveva consentito l'apertura alle ore 6:00 e fino alle 18.00.

Non ci sembra quindi che sia sostenibile l'apertura in altre fasce orarie.

## Che cosa intende il DPCM con il termine FESTA?

- Per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione **festa** che ricorre alla lettera n) dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 13 ottobre 2020 riteniamo che debba intendersi che è vietata qualsiasi attività o insieme di attività, anche al di fuori di ricorrenze predeterminate, come quelle civili o religiose, che siano messe in opera per esprimere una comune esultanza o anche per semplice divertimento e dove prevale il "vissuto insieme".

La ratio dell'introduzione di questa disposizione così restrittiva, che colpisce profondamente attività molto comuni e diffuse, è infatti sempre quella di tentare, con ogni mezzo che non arrivi al confinamento, di arginare la diffusione del contagio visto l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia testimoniato dal costante incremento del numero dei contagiati, ormai non più limitato al nord del Paese, attraverso misure che garantiscano l'uniformità dei comportamenti sul territorio nazionale.

Le successive specificazioni contenute nei periodi terzo e quarto della medesima lettera, infatti, servono a dare esempi concreti riferiti per alcune delle **feste più comuni**, conseguenti a cerimonie civili o religiose (come un'inaugurazione, un matrimonio, ecc.) per le quali si arriva ad indicare il numero massimo dei partecipanti fissato in 30 unità.

Con riguardo alle **abitazioni private**, nella consapevolezza dell'impossibilità di vietare tout court le feste, la disposizione raccomanda fortemente di evitarle e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Le feste rispetto alle quali si registra un'apertura rispetto a quelle da ritenersi vietate, che a nostro avviso sono quelle realizzate nell'ambito di attività economiche, sono quelle *conseguenti alle cerimonie civili o religiose (che) sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone...*

Poiché una cerimonia è una celebrazione pubblica, anche in forma solo civile, di un avvenimento o di una ricorrenza (es. una cerimonia scolastica, un giuramento, una cerimonia militare, accademica, ecc.), un banchetto nuziale rientra sicuramente tra i casi per i quali è ammissibile una festa con la partecipazione massima di 30 persone. Così anche ci sembra di poter includere tra le feste ammissibili quelle conseguenti alla cerimonia di conferimento di una laurea che certamente avviene al termine di una cerimonia civile.

Qualche perplessità invece va mantenuta sui compleanni. Infatti, se guardiamo, come sopra evidenziato, al significato di "cerimonia" come "solenne celebrazione pubblica" (Treccani) o "manifestazione che si svolge secondo una formula e un programma prestabiliti e con l'intervento di un pubblico" (Devoto-Oli) dobbiamo pensare ad occasioni ben più formali, perché la festa di compleanno non consegue ad alcuna cerimonia.

# VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

**Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, per il momento riteniamo opportuno adottare un'interpretazione restrittiva sulle feste di compleanno.**

Infine, **il limite della partecipazione massima di 30 persone va inteso in senso assoluto** non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli.

## **Nel caso di gite organizzate da tour operator (no gite scolastiche), c'è un limite posto agli ospiti che possono essere ospitati?**

- Per quanto riguarda le gite il DPCM del 13 ottobre 2020 vieta esplicitamente solo quelle scolastiche; per tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni attualmente vigenti in materia di organizzazione e gestione dei viaggi.

## **Che cosa cambia per un cinema?**

- La differenza è solo nella parte finale della disposizione (è stato aggiunto l'ultimo periodo), che ora prevede la possibilità che le Regioni stabiliscano un differente numero di spettatori e che, per gli spettacoli in luoghi chiusi, sono fatte salve le ordinanze già emanate: spetterà quindi alle Regioni decidere se prorogarle o meno.

*Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che **per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. **Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri*****



# VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

*luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome.*

## Ho una discoteca, posso aprire?

- **No, il divieto è rimasto invariato.** Quello relativo alle feste è nuovo, ma le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati erano comunque già sospese.

*Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che rimangano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.*

## Ho un centro benessere, posso continuare a lavorare?

- **Sì, le disposizioni per la sua impresa non sono cambiate.**

*Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede di poter esercitare l'attività "a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10".*

## Ho un negozio di abbigliamento, quali sono le nuove regole che devo seguire?

- **Per quanto riguarda il suo negozio di abbigliamento, e più in generale per tutte le attività di commercio al dettaglio, le norme non sono cambiate.**

*Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che le attività commerciali al dettaglio si svolgano "a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11".*

## Ho un bar con tavoli all'interno, fino a quando posso tenere aperto?

- Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, ma anche pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo.**

**Resta sempre consentita** la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

*L'esercizio dell'attività resta consentito a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10*

## Posso continuare a effettuare l'asporto anche fuori dall'orario di apertura al pubblico?

- **Sì.** Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che *resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto.*  
*Viene però introdotto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*

## Gestisco una mensa all'interno di una azienda, posso continuare a lavorare?

- **Sì,** le disposizioni per le attività delle mense e di catering continuativo non sono state modificate.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede infatti che continuano *ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base*

# VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

*contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente*

## Che cosa prevede il DPCM di ottobre per le attività professionali?

- Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede all'articolo 1 comma II per le attività professionali che:
  - a. *esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*
  - b. *siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*
  - c. *siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;*
  - d. *siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.*

## Il nuovo DPCM cambia le regole di utilizzo delle mascherine nei negozi?

- **No, per le attività di commercio al dettaglio rimangono le stesse regole in vigore.**

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede ulteriori casi in cui è obbligatorio l'uso della mascherina (come ad esempio all'aperto).

*Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:*

- a. *per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;*
- b. *per i bambini di età inferiore ai sei anni;*
- c. *per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.*



# VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

## Il nuovo DPCM quando entra in vigore?

- Le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020 trovano applicazione dal 14 ottobre e le attività devono rispettare tali limitazioni **a partire dalla notte tra il 14 e il 15 ottobre** e sono efficaci **fino al 13 novembre 2020**.

Ciò, sia per consentire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento e la piena conoscibilità dei suoi contenuti, sia in quanto la proroga stabilita dal DI 125 del 2020 art. 5, comma 1 prevedeva la possibilità, comunque, che si continuasse ad applicare il precedente DPCM non oltre il 15 ottobre.

## Allegato 10

Criteria per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2

La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione



# VADEMECUM DPCM 13 OTTOBRE 2020

puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile.

In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.

Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera
2. efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
3. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
4. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
5. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
6. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
7. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
8. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
9. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.

La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.



## Allegato 11

### Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b) l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.